

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11 SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO

in vigore dal 3 /7/2013

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11 Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto:

- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;
- b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1870 del 15 ottobre 2013

C.6:» Punto centrale della nuova legislazione regionale di settore è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: si parte dal turista, per offrirgli il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto e la legge regionale n. 11/2013 fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che hanno effetto sul territorio regionale (articolo 4)»

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 2 - Definizioni.

- a) attività turistica: l'attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;
- g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di *alloggio temporaneo* e di *servizi* durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive;
- h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente; ai limitati fini di cui all'articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", senza prestazione di servizi;

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 3 - Risorse turistiche.

c.1 Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d'arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti

c.1 Il prodotto turistico è costituito ***dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche*** e dal coordinamento dell'insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 5 - "Veneto" marchio turistico

2. Nei mercati esteri il marchio "Veneto" di cui al comma 1 è sempre affiancato dalla indicazione "Italia".

* DGR attuativa 2838/2013

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 6 - Programma regionale per il turismo

1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 7 - Piano turistico annuale

C. 1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

C. 3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali

* per il 2014 il piano è stato approvato con Dgr n.703 del 13/5/2014

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche

1. Sono comuni turistici, ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 9 - Destinazioni turistiche.

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite dall' articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un'unica organizzazione della gestione.

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

*DGR collegate 116/2013 e varie di riconoscimento

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 11 - Sistema turistico tematico

1. Il sistema turistico tematico è l'ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

- a) Venezia e laguna;
- b) Dolomiti;
- c) Montagna veneta;
- d) Lago di Garda;
- e) Mare e spiagge;
- f) Pedemontana e colli;
- g) Terme Euganee e termalismo veneto;
- h) Po e suo delta;
- i) Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete

*DGR 1870/2013 di individuazione dei comuni rientranti nei vari ambiti territoriali

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT..

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali... comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti ...(*)).

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis secondo le indicazioni della Giunta regionale.

* rispetto c.5 vedasi Dgr 66/2014

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 15 – Informazione e accoglienza turistica

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).

* vedasi Dgr attuativa n.2287/2013 e 559/2014

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 19 - Funzioni della Regione

c.1. La Regione è titolare delle politiche del turismo ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore.

c.4 La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11


Art. 20 - Funzioni delle province

- a) lo sviluppo delle attività di promozione turistica;
- b) la rilevazione e verifica dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- c) il sostegno di attività di interesse turistico...favorendo l'aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati al fine di creare le OGD

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 22 - Le associazioni Pro Loco.

abrogato con Legge Regionale 34/2014



LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' RICETTIVA
Art. 23 - Strutture ricettive

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere;
- b) strutture ricettive all'aperto;
- c) strutture ricettive complementari.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo **devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative.**

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 23 - Strutture ricettive

c 3. **I locali** per il pernottamento dei turisti possono essere:

- a) **camera**: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;
- b) **junior suite**: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato;
- c) **suite**: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;
- d) **unità abitativa**: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all'aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;
- e) **piazzola**: area attrezzata per l'installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui all'articolo 26, comma 2.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di **almeno sette locali** per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi o hotel;
- b) i villaggi-albergo;
- c) le residenze turistico-alberghiere;
- d) gli alberghi diffusi.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 24 - Strutture ricettive alberghiere

3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:

- a) l'edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;
- b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento metri in linea d'aria dall'edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata all'interno dell'area recintata su cui insiste l'edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell'articolo 25.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere

1. Sono **alberghi** od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.
2. Sono **villaggi-albergo** le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all'interno di una stessa area dove insiste l'edificio principale alberghiero.
3. Sono **residenze turistico-alberghiere** le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere

4. Sono **alberghi diffusi** gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:
 - a) nelle aree di montagna;
 - b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;
 - c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.
5. omissis
6. Le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 26 - Strutture ricettive all'aperto.

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici e campeggi.
2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.
3. **Sono villaggi turistici** le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.
4. **Sono campeggi o camping** le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 27 - Strutture ricettive complementari

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.
2. Sono strutture ricettive complementari:
 - a) *gli alloggi turistici*, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;
 - b) **le case per vacanze**, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 27 - Strutture ricettive complementari

- c) **le unità abitative ammobiliate ad uso turistico**, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;
- d) **i bed & breakfast**, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d'impresa;
- e) **rifugi alpini**, che sono ubicati in aree di montagna a quote non inferiore ai 1000 mt. ...

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 27 bis - Locazioni turistiche

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, **senza prestazione di servizi**, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare al comune nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:
 - a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
 - b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
3. **Sono attribuiti al comune la vigilanza**, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, **nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.**

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 27 bis - Locazioni turistiche

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 28 - Ospitalità diffusa.

1. Nelle aree di montagna, le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa", secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

2. Le imprese che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 28 - Ospitalità diffusa

3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all'ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse

* vedasi DGR n.50 del 20/01/2015

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 29 - Denominazioni diverse delle strutture ricettive.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 30 - Sedi e attività congressuale

1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.

2. Le sedi congressuali sono centri congressi o sedi congressuali alberghiere:

a) **sono centri congressi** gli edifici destinati ad ospitare riunioni, eventi e congressi;

b) **sono sedi congressuali alberghiere** le strutture ricettive alberghiere che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni, convegni e congressi.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali

- b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
- c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
- d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei ***bed & breakfast***, nonché delle ***case per villeggiatura*** e degli ***alloggi locati*** per ***finalità esclusivamente*** turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, ***l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.***

* vedasi DGR 1327 del 23/7/2013 all.A, punto 9

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

tipologia	provvedimento classificazione	modulistica		
		Domanda classificazione	Asseverazione tecnico	Scia
ALBERGHI o HOTEL	Dgr 807/2014	DDR 75/14	DDR 75/14	DDR 49/2014
VILLAGGIO / ALBERGO	Dgr 807/2014	DDR 30/2014	DDR 38/2014	DDR 49/2014
RESIDENZA TURISTICO - ALBERGHIERE	Dgr 807/2014	DDR 30/2014	DDR 38/2014	DDR 49/2014
ALBERGHI DIFFUSI	DGR 1521/2014	-----	-----	-----

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

CAMPEGGI/ VILLAGGI TURISTICI	DGR 1000/2014	DDR 1/2015	DDR 1/2015	-----
------------------------------------	------------------	------------	------------	-------

Strutture ricettive COMPLEMENTARI

Vedi L.R. 33/2002	Vedi L.R. 33/2002	Vedi L.R. 33/2002	Vedi L.R. 33/2002	
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 32 - Procedimento di classificazione

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla provincia domanda, su modello regionale, di:

- rilascio di classificazione, prima dell'inizio dell'attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;
- modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;
- rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La provincia procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, **entro sessanta giorni** dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 32 - Procedimento di classificazione

3. Entro il termine di cui al comma 2, la provincia verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie ...
4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il ***silenzio-assenso*** di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...
5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante e con sopralluoghi a campione.
6. La classificazione ***ha validità per un quinquennio*** decorrente dal suo rilascio, e, nell'ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 33 - Esercizio dell'attività ricettiva

1. Chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all' articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la ***segnalazione certificata di inizio attività***, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
(la SCIA presentata al SUAP comunale abilita allo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio, somministrazione di bevande e alimenti, all'installazione di strutture ed attrezzature a carattere ricreativo (*), esclusivamente a favore di persone alloggiate, ai loro ospiti o assimilati)

(*):art.50 L.R. 11/2014

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 33 - Esercizio dell'attività ricettiva

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:

a) immediatamente dopo l'evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 34 - Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura

4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell'anno sono riepilogati in una **tabella esposta** in modo ben visibile al pubblico **nel luogo di ricevimento**, ...

5. Il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un **cartellino** prezzi esposto in modo ben visibile al **pubblico**, in **ogni camera, unità abitativa o suite**, ...

6. Nei **campeggi**, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli ospiti un **prospetto riepilogativo** dei prezzi praticati, mentre per le unità abitative rimane l'obbligo di cui al comma 5.

7omissis ...

8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l'intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 35 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalle province nell'ambito delle rispettive competenze.
2. I turisti possono presentare alla provincia reclami ...
- 3...4...5...6...7...omissis
8. Qualora la provincia rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 36 - Aree attrezzate per la sosta temporanea.

1. Le **aree attrezzate per la sosta temporanea** * sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni.
2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni.

* norma non ancora in vigore. Si applica l'art.44 della L.R. 33/2002

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 37 - Agenzie di viaggio e turismo

...omissis competenza Provinciale..

Art. 38 - Esercizio dell'attività

...omissis competenza Provinciale..

Art. 39 - Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva.

Art. 40 - Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo

* norma non ancora in vigore. Si applicano gli artt. da 62 a 76 e da 79 a 81 L.R. 33/2002

Tabella riassuntiva sanzioni art. 49							
comma	lettera	oggetto	importo proporzionale unitario	importo		Ulteriori provvedimenti sanzionatori	competenza
				min	max		
1		Letti aggiunti > max consentiti, non occupati	100,00				provincia
2		Ospiti > max consentiti	30,00/giorno				provincia
3	a)	Omissione aggiornamento SCIA		1000,00	2000,00	§ à	comune
	b)	Prezzi maggiorati rispetto tariffario					provincia
	c)	Prenotazioni rifiutate					
	d)	Pubblicizzazione dotazioni inesistenti					
	e)	Omissione esposizione classificazione/segno distintivo					
	f)	Omissione perdita requisiti classificazione					
	g)	Rifiuto ingiustificato accessibilità organi di vigilanza					
	h)	Omissione esposizione SCI agenzia di viaggio					
	i)	Variazione non comunicata provincia e comune periodi di attività e chiusura struttura ricettiva e agenzia di viaggio					
	l)	Pubblicizzazione denominazione non assentita ag. viaggio					
m)	Omessa variazione dati SCIA agenzia di viaggio						
n)	Omessa comunicazione informazioni obbligatorie agenzia di viaggio, venditore, intermediario						
4	a)	Gestione struttura ricettiva senza SCIA		3000	6000	*	comune
	b)	Gestione sede congressuale senza classificazione				*	
	c)	Gestione agenzia viaggio senza SCIA o comunicazione apertura sede secondaria				*	provincia
	d)	Organizzazione viaggi per non soci da parte di associazioni e comitati non profit (art.40)				*	
5	a)	Fornitura informazioni false nella SCIA comunale da parte di strutture ricettive		7000,00	14000,00	*	comune
	b)	Fornitura informazioni false nella domanda alla di classificazione alla provincia da parte di strutture ricettive				*	
	c)	Rifiuto illegittimo accoglienza clienti				§ à	provincia
	d)	Gestione struttura ricettiva senza requisiti per la gestione				*	
	e)	Agenzia di viaggio che fornisce false informazioni alla provincia				*	
	f)	Soggetti diversi dalle agenzie di viaggio che violino obbligo requisiti per apertura agenzia e in materia di assicurazione				*	

*) In caso di violazione chiusura attività oltre alla sanzione

§) in caso di reiterazione sospensione fino max 2 anni

à) mancato pagamento sanzione pecuniaria nel termine di 60 gg sospensione attività per un periodo sino a 3 mesi . Se inottemperante cessazione attività
In caso di mancata ottemperanza al provvedimento si applica art. 17 ter c.5 del T.U.L.P.S.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 50 – Disposizioni e transitorie

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all' articolo 31;

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11
Art. 50 – Disposizioni e transitorie

c. 4. Restano confermate e conservano validità:

f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 50 – Disposizioni e transitorie

c. 5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 50 – Disposizioni e transitorie

c. 6. Le **strutture ricettive già classificate** alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, **devono ottenere la nuova classificazione**, su domanda, ai sensi della presente legge, **entro il termine di dodici mesi**, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 50 – Disposizioni e transitorie

c.7. I **bed & breakfast**, le **foresterie per turisti** e le **unità abitative ammobiliate** ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, **devono ottenere la classificazione**, su domanda, ai sensi della presente legge, **entro** il termine di **dodici mesi**, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.

LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N.11

Art. 51 – Abrogazioni

Allo stato attuale:

c. 2: rimangono in vigore gli artt. Da 101 a 103 L.R. 33/2002, in quanto ripristinati con L.R. 45/2014 ;

c. 3:

a) rimangono in vigore: gli artt. 25,26,27 e allegati F,G,R L.R. 33/2002

b) rimane in vigore l'articolo 44 L.R. 33/2002;

c) rimangono in vigore gli artt. da 62 a 76 e da 79 a 81 L.R. 33/2002;

d) rimangono in vigore gli artt. 42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l'allegato A della L.R. 33/2002 ;

e) rimane in vigore l'art 3, comma 1, lettera n) L.R. 33/2002. il termine di diciotto mesi, limitatamente alla lett. n) – e quindi relativamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza – è differito di mesi nove per effetto dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45 (vedi altresì comma 2 e comma 3 del succitato art. 5 in ordine e modalità di esercizio della funzione e a validità ed efficacia di atti di attuazione dell'art. 15 della legge regionale 11/2013 già assunti).